

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2020



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 5 Dichiarazione dei redditi precompilata - trasmissione dei dati riguardanti le spese di istruttoria scolastica
- 5 Periti assicurativi – determinato il contributo di gestione dovuto per il 2020 alla CONSAP
- 4 Intermediari di assicurazione e riassicurazione – determinato il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2020 all'IVASS
- 6 Sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli – si applica anche nel 2020
- 6 Scambio di informazioni su conti finanziari nel settore fiscale - differimento di termini per la comunicazione all'Agenzia delle entrate
- 6 Ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali - saggio di interessi da applicare
- 6 Convenzione contro le doppie imposizioni – accordo Italia - Uruguay
- 7 Convenzione contro le doppie imposizioni – accordo Italia - Colombia
- 7 Convenzione contro le doppie imposizioni – accordo Italia - Giamaica
- 7 Meccanismi transfrontalieri soggetti a scambio automatico di informazioni con gli altri Paesi – attuata la direttiva
- 8 Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni
- 9 Adozione della nuova versione dei principi di revisione internazionali ISA

Prassi

- 11 Buono mobilità corrisposto ai propri dipendenti - trattamento fiscale
- 11 Rimborso IVA - richiesta di garanzia - apposizione del visto di conformità in sede di dichiarazione integrativa
- 11 Corretta qualificazione di titoli - trattamento Ires
- 11 Redditi soggetti a tassazione separata – come beneficiare delle detrazioni
- 11 Bonus facciate - interventi di rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi
- 12 Bonus facciate - sostituzione del rivestimento in mosaico delle facciate esterne di un edificio in condominio
- 12 Riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica
- 12 Canoni di locazione per il lavoratore dipendente che trasferisce la residenza all'estero per motivi di lavoro – detrazione
- 12 Costruzione di un'autorimessa pertinenziale - limite di spesa ammesso alla detrazione
- 12 Recupero da parte del sostituto d'imposta di somme indebitamente corrisposte
- 12 Fertilizzante "Biochar" - aliquota IVA
- 12 Asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo - contribuente in regime forfetario
- 13 Titolari di redditi da pensione di fonte estera - imposta sostitutiva dell'IRPEF
- 13 Trasferimenti gratuiti di beni nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti - imposta di registro ipotecaria e catastale in misura fissa
- 13 Azienda a favore di ente del Terzo Settore - agevolazione relativa all'imposta di registro, ipotecaria e catastale nel caso di cessione

Ordinary Assist

14	Attività di locazione breve – cedolare secca
14	Imposta di bollo - modalità di pagamento da parte di soggetti stranieri
14	Dispositivi medici e veterinari - aliquota IVA
14	Decreto Rilancio- Chiarimenti
14	Manifestazioni spettacolistiche rinviate – trattamento fiscale
15	Luogo della prestazione dei servizi di noleggio delle imbarcazioni da diporto a breve termine e non a breve termine
15	Nomina del collegio sindacale - soggetto obbligato a certificare la documentazione contabile per i costi di ricerca e sviluppo
15	Note di variazione emesse dopo il fallimento
15	Versamento rateizzato a seguito di controllo automatizzato - posticipo al 16/9
15	Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici
16	Contratto di trasferimento di know how - credito d'imposta per le imposte pagate all'estero
16	Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI
17	Interventi di adeguamento antisismico – limite di spesa
17	Cessione del credito per detrazioni
17	Risarcimento a seguito di accordo transattivo – sopravvenienza imponibile
17	Buoni pasto – esenzione dal reddito di lavoro dipendente
17	Credito di imposta per investimenti nel mezzogiorno - Nesso funzionale
17	Interventi di riqualificazione energetica al fornitore di energia elettrica - Cessione della detrazione
18	Certificazione delle spese ammissibili per una PMI innovativa
18	Asseverazione tardiva per immobili siti in zona sismica 1
18	Cooperativa agricola mista che svolge più attività
18	Plusvalenze realizzate da un'impresa sociale - Trattamento fiscale
18	Imputazione dei componenti positivi di reddito relativi a sentenze e lodo arbitrale
18	Cessione immobile non ultimato - Trattamento fiscale
18	Case di riposo - Gestione parziale e globale RSA - Esenzione IVA
19	Cessione di strumenti con prezzo da determinare – fattura differita
19	Cessione di beni on line previa esportazione doganale e stoccaggio degli stessi in un deposito fiscale extra-UE - trattamento IVA
19	Integratori alimentari - aliquota IVA
19	Pagamento con mezzo diverso dalla carta di credito – prestazione accessoria
19	Ravvedimento della fattura errata -diritto di rivalsa del cedente e diritto a detrazione del cessionario della maggiore IVA
19	Cessione dei crediti nell'ambito del consolidato - pagamento dei debiti e limiti alla compensazione
19	Fringe benefit uso promiscuo autovettura aziendale
19	Modalità di pagamento dei compensi professionali disposti dalla Pubblica Amministrazione

Ordinary Assist

- 20 | Cambio valute del mese di luglio 2020
- 20 | Comunicazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 21 | Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2020 - indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi 2019

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 21 | Codici tributo

L'Agenzia delle entrate informa

- 22 | Archivi, elenchi e altre utilità
- 22 | Software

Dottrina

23 24	Fondazione nazionale commercialisti	✓ Sostegno alla liquidità e alle attività produttive – le disposizioni emergenziali ✓ Contributo a fondo perduto per i comuni in stato di emergenza ✓ Società enti e giustizia – le disposizioni emergenziali
	Associazione commercialisti	✓ Ricezione di fatture elettroniche errate nell'ambito delle operazioni tra soggetti IVA
	Assonime	✓ La legislazione di emergenza Covid-19 – guida per le imprese ✓ Flussi transfrontalieri di interessi e royalties: nozioni di beneficiario effettivo e di abuso del diritto

Ordinary Assist

NORMATIVA

Dichiarazione dei redditi precompilata - trasmissione dei dati riguardanti le spese di istruttoria scolastica

Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 62/2000 (scuole statali, scuole paritarie private e degli enti locali) costituenti il sistema nazionale di istruzione, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 28/2 di ciascun anno una comunicazione contenente i dati relativi alle **spese scolastiche detraibili**, versate nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

Detti soggetti, nonché gli altri soggetti che erogano **rimborsi riguardanti le spese di istruzione scolastica**, entro il medesimo termine, trasmettono, inoltre, in via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all'istituto scolastico, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese scolastiche erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta.

Le suddette comunicazioni sono effettuate in via facoltativa con riferimento agli anni 2020 e 2021 e **obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2022**.

Non devono essere trasmessi i dati delle tasse scolastiche versate con F24.

Le modalità per la trasmissione telematica delle comunicazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

*Ministero dell'economia e delle finanze,
decreto 10/8/20
(G.U. n.207 del 20/8/20)*

Periti assicurativi – determinato il contributo di gestione dovuto per il 2020 alla CONSAP

Il contributo di gestione dovuto alla CONSAP dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo alla data del 30/5/20 è determinato, per l'anno 2020, nella misura di **85 euro**. Un apposito provvedimento della CONSAP determinerà le modalità ed i termini di versamento del contributo.

*Ministero dell'economia e delle finanze,
decreto 11/8/20 (G.U.
n.206 del 19/8/20)*

Intermediari di assicurazione e riassicurazione – determinato il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2020 all'IVASS

Sono state individuate la misura e le modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2020, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la **sessione d'esame 2020**.

La misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2020 all'IVASS dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti nel registro unico degli intermediari alla data del 30/5/20 è la seguente:

a) Sezione A - agenti di assicurazione:

- ✓ persone fisiche - euro 47,00;
- ✓ persone giuridiche - euro 270,00;

b) Sezione B - broker:

- ✓ persone fisiche - euro 47,00;
- ✓ persone giuridiche - euro 270,00;

c) Sezione C:

- ✓ produttori diretti - euro 18,00;

d) -Sezione D - banche, intermediari finanziari, SIM e Poste italiane:

*Ministero dell'economia e delle finanze,
decreto 11/8/20
(G.U. n.206 del 19/8/20)*

Ordinary Assist

✓ banche con raccolta premi pari o superiore a 100.000.000 euro e Poste Italiane - euro 10.000; ✓ banche con raccolta premi da 1 a 99.999.000 euro – euro 8.170; ✓ banche con raccolta premi inferiore a 1.000.000 euro, intermediari finanziari e SIM - euro 2.760. Il contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2020-è stabilito nella misura di 70 euro. I contributi sono versati sulla base di apposito provvedimento dell'IVASS concernente le modalità ed i termini di versamento.	
Esercenti attività di assicurazione e riassicurazione - contributo di vigilanza dovuto per il 2020 all'IVASS Sono state fissate misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l'anno 2020, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2020 all'IVASS dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione è stabilito nella misura unica dello 0,52 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2019 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 209/2005, nonché della riassicurazione. Il contributo di vigilanza per l'anno 2020 è versato direttamente all'IVASS, in 2 rate rispettivamente entro il 31/1 e il 31/7 di ogni anno e secondo le modalità di cui al provvedimento dell'IVASS n. 39 del 4/12/15, come modificato dal provvedimento IVASS del 23/7/19, n. 87 (consultabile sul sito internet dell'Istituto).	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 11/8/20 (G.U. n.206 del 19/8/20)</i>
Sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli – si applica anche nel 2020 Si applicano anche per tutto l'esercizio 2020 le disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli di cui all'art. 20-quater, del D.L. n. 119/2018 che consentono ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. È bene ricordare che la disposizione, che riguarda i soli soggetti OIC, si applica solo alle partecipazioni e ai titoli iscritti nell'attivo circolante del bilancio; non si applica, invece, ai derivati.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 17/7/20 (G.U. n.203 del 14/8/20)</i>
Scambio di informazioni su conti finanziari nel settore fiscale - differimento di termini per la comunicazione all'Agenzia delle entrate Il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle informazioni relative a ciascun conto finanziario, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28/12/2015, relative al 2019, è differito dal 30/6 al 30/9/20. È stato, inoltre, differito dal 30/6 al 30/9/20 il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle informazioni circa i conti statunitensi (normativa FACTA), da parte delle istituzioni finanziarie italiane, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6/8/15, relative all'anno 2019	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 22/7/20 (G.U. n.203 del 14/8/20)</i>
Ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali - saggio di interessi da applicare Per il periodo dall'1/6 – 31/12/20 il tasso di riferimento per la determinazione degli interessi per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali è pari allo 0%. Ai fini	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato (G.U. n.191 del 31/7/20)</i>

Ordinary Assist

della determinazione dell'effettivo tasso di interesse da applicare, tale misura percentuale deve essere incrementata di 8 punti percentuali. Pertanto, per il suddetto periodo il tasso di interesse da applicare è pari all'8%	
Convenzione contro le doppie imposizioni – accordo Italia - Uruguay Pubblicata la legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1/3/19.	<i>Legge 17/7/20, n. 89 (G.U. n.193 del 3/8/20)</i>
Convenzione contro le doppie imposizioni – accordo Italia - Colombia Pubblicata la legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26/1/18.	<i>Legge 17/7/20, n. 92 (G.U. n.194 del 4/8/20)</i>
Convenzione contro le doppie imposizioni – accordo Italia - Giamaica Pubblicata la legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19/1/18.	<i>Legge 17 luglio 2020, n. 93 (G.U. n.195 del 5/8/20)</i>
Meccanismi transfrontalieri soggetti a scambio automatico di informazioni con gli altri Paesi – attuata la direttiva È stata data attuazione alla direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25/5/18, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Con il decreto legislativo di attuazione sono state fissate le norme e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte degli intermediari e dei contribuenti, con le altre autorità competenti degli Stati UE e con altre giurisdizioni estere in forza degli accordi stipulati. A tal fine il meccanismo transfrontaliero è definito uno schema, accordo o progetto, riguardante l'Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: • non tutti i partecipanti allo schema, accordo o progetto risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato; • uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto sono contemporaneamente residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato e in una o più giurisdizioni estere; • uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto svolgono la propria attività in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione ivi situata e lo schema, accordo o progetto riguarda almeno una parte dell'attività della stabile organizzazione; • uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto, senza essere residenti ai fini fiscali o avere una stabile organizzazione in una giurisdizione estera, svolgono in tale giurisdizione un'attività; • lo schema, accordo o progetto può alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo.	<i>Decreto legislativo 30/7/20, n. 100 (G.U. n.200 del 11/8/20)</i>

Ordinary Assist

Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni Sono stati fissati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta di cui all'art. 26, commi 4 e 8, del D.L. n. 34/2020 che riconosce, in caso di aumento di capitale effettuato nel 2020 da parte di società di capitali, ai sottoscrittori e alla stessa società di fruire di un credito d'imposta.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 10/8/20 (G.U. n.210 del 24/8/20)</i>
Come è noto, l'aumento di capitale è agevolato per le società di cui all'art. 73, co. 1, lett. a) del Tuir (S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., anche semplificata, cooperative, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003) con sede legale in Italia, escluse quelle indicate nell'art. 162-bis del Tuir (banche e holding) e quelle che esercitano attività assicurative. L'agevolazione consiste in 2 crediti d'imposta: • Credito d'imposta per chi sottoscrive l'aumento di capitale – i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che effettuano conferimenti in denaro, anche in più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale, hanno diritto a un credito d'imposta del 20% su un investimento massimo di 2.000.000 euro. • Credito d'imposta per la società che aumenta il capitale - alla società che aumenta il proprio capitale alle condizioni descritte è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle stesse perdite, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. Il decreto attuativo in esame ha introdotto, tra l'altro, notevoli complessità procedurali per ottenere il beneficio. Procedura per ottenere il credito d'imposta da parte di chi sottoscrive l'aumento di capitale - ai sensi dell'art. 3, per fruire del credito d'imposta, è prevista la presentazione di un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti investitori e degli OICR, da inviare nei termini e con le modalità definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. A pena di decadenza dall'agevolazione, il richiedente deve acquisire prima della presentazione dell'istanza: • una copia della delibera di aumento del capitale sociale; • la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta che la società conferitaria non ha beneficiato ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di misure di aiuto per un ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Procedura per ottenere il credito d'imposta da parte della società che aumenta il capitale - la società che intende avvalersi del credito d'imposta presenta all'Agenzia delle entrate apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalità definiti con provvedimento del direttore della Agenzia, contenente: • l'indicazione dell'ammontare delle perdite ammissibili all'agevolazione e dell'importo del credito d'imposta richiesto; • l'indicazione dell'ammontare complessivo del credito d'imposta riconosciuto in favore degli investitori con i relativi codici fiscali; • la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta che la società, anche tenuto conto del credito d'imposta in favore degli investitori non ha beneficiato ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di misure di aiuto per un ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta l'importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione	

Ordinary Assist

europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto ai sensi dell'art. 53 del D.L. n. 34/2020;

- gli altri elementi eventualmente individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

A pena di decadenza dall'agevolazione, il richiedente deve acquisire prima della presentazione dell'istanza la dichiarazione nella quale i soggetti e gli OICR che abbiano effettuato conferimenti agevolati attestano la misura dell'incentivo riconosciuto.

Riconoscimento del credito d'imposta - Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse stanziato. Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l'Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante.

Adozione della nuova versione dei principi di revisione internazionali ISA

Sono state adottate le nuove versioni dei principi di revisione internazionali ISA Italia n. 200, n. 210, n. 220, n. 230, n. 240, n. 250, n. 260, n. 265, n. 300, n. 315, n. 320, n. 330, n. 402, n. 450, n. 500, n. 540, n. 550, n. 580, n. 610, n. 700, n. 701 e n. 705, preceduti dalla nuova versione dell'Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati. Le nuove versioni entrano in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1/1/20 o successivamente.

Gli aggiornamenti riflettono, in particolare, le **modifiche alla normativa italiana in materia di revisione** (nello specifico le modifiche introdotte dal D.lgs. n.135/16 e, per gli Enti di Interesse Pubblico, dal Regolamento UE n. 537/14) nonché **l'evoluzione dei principi di revisione internazionali emanati dallo IAASB**. Nello specifico, i progetti IAASB riguardanti le stime contabili (2018), le non conformità a leggi o regolamenti (2016), la considerazione dell'informativa nella revisione contabile (2015), l'utilizzo del lavoro dei revisori interni (2013). Elenco dei nuovi Principi di revisione ISA Italia in vigore per i bilanci 2020:

- ISA Italia n. 200, "Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)";
- ISA Italia n. 210, "Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione";
- ISA Italia n. 220, "Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio";
- ISA Italia n. 230, "La documentazione della revisione contabile";
- ISA Italia n. 240, "Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio";
- ISA Italia n. 250, "La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio";
- ISA Italia n. 260, "Comunicazione con i responsabili delle attività di governance";
- ISA Italia n. 265, "Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione";
- ISA Italia n. 300, "Pianificazione della revisione contabile del bilancio";
- ISA Italia n. 315, "L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera";
- ISA Italia n. 320, "Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile";
- ISA Italia n. 330, "Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati";
- ISA Italia n. 402, "Considerazioni sulla revisione contabile di un'impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi";
- ISA Italia n. 450, "Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile";

*Ragioniere generale
dello Stato,
determina prot. n.
153936 del 3/8/20*

Ordinary Assist

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• ISA Italia n. 500, "Elementi probativi";• ISA Italia n. 540, "Revisione delle stime contabili e della relativa informativa";• ISA Italia n. 550, "Parti correlate";• ISA Italia n. 580, "Attestazioni scritte";• ISA Italia n. 610, "Utilizzo del lavoro dei revisori interni";• ISA Italia n. 700, "Formazione del giudizio e relazione sul bilancio";• ISA Italia n. 701, "Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente";• ISA Italia n. 705, "Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente". | |
|---|--|

Ordinary Assist

PRASSI	
Buono mobilità corrisposto ai propri dipendenti - trattamento fiscale Se il valore dei fringe benefits, complessivamente erogati nel periodo d'imposta, supera l'importo di euro 258,23, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Pertanto, se il valore annuo del "buono mobilità", che si intende erogare ai propri dipendenti, non superi il milite occorre verificare se la soglia è stata superata con riferimento all'insieme di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo d'imposta, tenuto conto di tutti i redditi percepiti.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 293 del 31/8/20</i>
Rimborso IVA - richiesta di garanzia - apposizione del visto di conformità in sede di dichiarazione integrativa La mera circostanza dell'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento nei due anni precedenti, salvo annullamento dello stesso in autotutela o in caso di sentenza favorevole al contribuente passata in giudicato, non è causa ostativa alla possibilità di ottenere il rimborso senza prestazione di garanzia, a prescindere dalla circostanza che il contribuente abbia o meno definito la pretesa erariale. Devono intendersi superate, quindi, le indicazioni fornite nella circolare n. 32 del 2014 dell'Agenzia delle entrate.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 292 del 31/8/20</i>
Corretta qualificazione di titoli - trattamento Ires In deroga al principio di derivazione rafforzata, ai fini della determinazione della base imponibile Ires, la qualificazione dei titoli deve essere effettuata sulla base dei criteri formali contenuti nell'art. 44 Tuir. Il D.M. 8 giugno 2011 del Ministero dell'Economia e delle finanze, disattivando la derivazione (rafforzata) dal bilancio, supera le qualificazioni e le classificazioni del bilancio IAS compliant e mantiene la distinzione formale contenuta nell'art. 44 Tuir. Questa disposizione stabilisce che, indipendentemente dalla qualificazione e classificazione adottate in bilancio, tale assimilazione è individuata sulla base dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del co. 2 dell'art. 44 TUIR. Si ricorda che l'art. 83, co. 1, Tuir stabilisce le modalità di determinazione del reddito complessivo ai fini IRES per le società ed enti commerciali. La norma prevede, tra l'altro, che per i soggetti IAS adopter assumono diretta valenza fiscale i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili, secondo un principio di derivazione c.d. rafforzata.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 291 del 31/8/20</i>
Redditi soggetti a tassazione separata – come beneficiare delle detrazioni Il contribuente deve valutare la propria convenienza a far concorrere al reddito complessivo i redditi soggetti a tassazione separata, al fine di beneficiare della detrazione delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia; dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta, lo stesso potrà rivolgersi al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate per la modifica dell'esito della comunicazione utilizzando le detrazioni spettanti, previa verifica dei presupposti, a scomputo dell'imposta calcolata, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 290 del 31/8/20</i>
Bonus facciate - interventi di rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi Il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 289 del 31/8/20</i>

Ordinary Assist

Bonus facciate - sostituzione del rivestimento in mosaico delle facciate esterne di un edificio in condominio In tema di bonus facciate, se parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l'aspetto dell'edificio, la verifica, circa il superamento del limite del 10%, deve essere effettuata eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall'intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente. Ed infatti, l'intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10 per cento della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 287 del 28/8/20</i>
Riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica Ai fini delle detrazioni spettanti per Sismabonus e Ecobonus, il contribuente deve mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 286 del 28/8/20</i>
Canoni di locazione per il lavoratore dipendente che trasferisce la residenza all'estero per motivi di lavoro - detrazione La detraibilità dei canoni di locazione per il lavoratore dipendente che trasferisce la residenza all'estero per motivi di lavoro si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 288 del 28/8/20</i>
Costruzione di un'autorimessa pertinenziale - limite di spesa ammesso alla detrazione Nell'ambito della detrazione dall'imposta lorda prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il contribuente può fruire di un nuovo limite di spesa per l'intervento di costruzione dell'autorimessa pertinenziale realizzato se tale intervento sia effettivamente autonomo rispetto a quello di ristrutturazione realizzato sull'immobile principale, anche se quest'ultimo non sia stato ancora completato.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 285 del 28/8/20</i>
Recupero da parte del sostituto d'imposta di somme indebitamente corrisposte L'art. 10, co. 1, lettera d-bis), del Tuir individua tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. In seguito all'accettazione dell'eredità, il reddito dei cespiti ereditari concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione. L'erede subentra nel rapporto giuridico in corso alla data del decesso tanto per l'obbligo di restituzione delle somme, quanto per il diritto al recupero dell'imposizione IRPEF a cui le somme erano state assoggettate. Quindi, potranno essere recuperati presso l'erede i ratei di pensione indebitamente erogati, al lordo delle ritenute applicate, potendo l'erede dedurre il medesimo ammontare lordo dal proprio reddito complessivo.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 283 del 27/8/20</i>
Fertilizzante "Biochar" - aliquota IVA Alla cessione del prodotto Biochar, previsto tra gli ammendanti, si applica l'aliquota IVA del 4% (n. 19) della Tabella A, parte II, allegata al decreto IVA). Per "fertilizzanti" si intendono, tra gli altri, gli "ammendanti", ossia i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 282 del 27/8/20</i>
Asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo - contribuente in regime forfetario In tema di Sismabonus, in caso di operazioni di demolizione e ricostruzione, in capo agli	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 281 del 27/8/20</i>

12

Ordinary Assist

acquirenti di abitazioni realizzate a seguito di interventi per la riduzione del rischio sismico è stato chiarito che l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico e iscritti ai relativi ordini o collegi professionali di appartenenza, contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire da presentare allo sportello unico competente (art. 5 del D.P.R. n. 380/2001), tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori. La circolare n. 19/2020 ha ribadito che un'asseverazione tardiva non consente l'accesso alla detrazione, anche nel caso di acquisto di immobili oggetto di interventi per la riduzione del rischio sismico effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare. La risoluzione n. 38/2020 (vedi art. "Zone sismiche 2 e 3, Sismabonus con asseverazione post inizio lavori") ha precisato, in linea con il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 5/5/20, che la detrazione spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1/5/19, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni - ma, comunque, dopo l'1/1/17 - anche se l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. In ogni caso, è necessario che l'asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata all'acquirente ai fini dell'accesso al beneficio fiscale. In merito all'acquisto, unitamente all'immobile abitativo, anche delle pertinenze, è stato precisato che la detrazione deve essere calcolata, nel limite massimo di spesa di € 96.000 sul prezzo risultante dall'atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all'immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente. Con riferimento alla possibilità di optare per la cessione all'impresa del credito corrispondente alla detrazione spettante pur avendo aderito al regime forfetario, è stato precisato che i beneficiari della detrazione possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. È esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.	
Titolari di redditi da pensione di fonte estera - imposta sostitutiva dell'IRPEF Ai fini dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, il contribuente può beneficiare del relativo regime di favore in quanto non risulta ostativa la circostanza che lo stesso sia anche titolare di redditi da pensione erogati dall'INPS. Tuttavia, in relazione a tali redditi erogati dall'INPS, non trova applicazione l'art. 24-ter Tuir, in quanto redditi di fonte italiana per i quali valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 280 del 27/8/20</i>
Trasferimenti gratuiti di beni nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti - Imposta di registro ipotecaria e catastale in misura fissa Per i trasferimenti, a titolo gratuito, di beni mobili e immobili, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti che appartengono alla medesima struttura organizzativa politica (ad esempio, per le operazioni di riorganizzazione volte all'accorpamento di strutture provinciali, facenti capo ai medesimi enti, in strutture regionali o per l'accorpamento di unità territoriali di federazioni di categoria), le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 279 del 27/8/20</i>
Azienda a favore di ente del Terzo Settore - agevolazione relativa all'imposta di registro, ipotecaria e catastale nel caso di cessione In attesa che diventi operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore,	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 277 del 26/8/20</i>

Ordinary Assist

l'agevolazione per cui le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili a favore di tutti gli enti del Terzo settore è applicabile solo agli enti iscritti negli attuali registri previsti dalle normative di settore.	
Attività di locazione breve – cedolare secca Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell'immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali, servizi espressamente indicati. Tali servizi sono ritenuti strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo e, pertanto, non idonei ad escludere i contratti che li contemplano dalla applicazione della cedolare secca e dall'assoggettamento del canone a ritenuta, nonché dall'obbligo di fornire i relativi dati all'Agenzia delle entrate.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 278 del 26/8/20</i>
Imposta di bollo - modalità di pagamento da parte di soggetti stranieri Se il debitore si trova all'estero e non può assolvere l'imposta di bollo utilizzando una delle modalità tradizionali, potrà pagare tramite bonifico utilizzando un codice IBAN specifico, avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale o in mancanza, la denominazione e gli estremi dell'atto a cui si riferisce l'imposta. I contribuenti non residenti in Italia e non titolari di conti correnti presso banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate, possono eseguire il versamento delle imposte dovute mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato oppure dei conti di tesoreria.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 275 del 26/8/20</i>
Dispositivi medici e veterinari- aliquota IVA L'art. 1, co. 3, della legge 30/12/18, n. 145 (legge di bilancio 2019) è norma di interpretazione autentica che fa rientrare nell'ambito del numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, tra i beni soggetti all'aliquota IVA del 10%, «i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (...)». Questa norma risolve il problema dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta per quei prodotti che, pur classificati - ai fini doganali - tra i prodotti farmaceutici e medicinali, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici. Essa riguarda, tuttavia, non tutti i dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata (risposta n. 32 del 7/2/20).	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 271 e 272 del 25/8/20</i>
Decreto Rilancio- chiarimenti Forniti chiarimenti per orientare i contribuenti e gli operatori nell'attuazione delle misure del D.L. Rilancio a sostegno delle imprese, lavoratori autonomi e, in generale, a favore dei cittadini per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID 19. Il documento ha fornito indicazioni in materia di Irap, contributo a fondo perduto, spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione, proroga dei termini per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 25 del 20/8/20</i>
Manifestazioni spettacolistiche rinviate – trattamento fiscale È stato chiarito che, sulla base di un'interpretazione logico-sistematica della disciplina di settore in essere - e fermi i limiti dalla stessa emergenti sotto il profilo dell'imposta sul valore aggiunto (ad esempio, l'art. 74-quater del d.P.R.n. 633 del 1972 ed il D.M. 13 luglio 2000, "Attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del D.lgs. 26/2/99, n. 60, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche") – i titoli di accesso venduti in relazione allo spettacolo originariamente	<i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 14 del 17/8/20</i>

14

Ordinary Assist

fissato e poi rinviato possono essere considerati dall'organizzatore validi per l'ingresso allo spettacolo che si terrà nella nuova data. Restano, comunque, impregiudicate le specifiche previsioni dettate dal legislatore in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, tra queste, la possibilità per gli spettatori di chiedere il rimborso del biglietto originariamente acquistato nei limiti individuati dall'art. 88 del decreto-legge 17/3/20, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24/4/20, n. 27, a mente del quale l'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione.	
Luogo della prestazione dei servizi di noleggio delle imbarcazioni da diporto a breve termine e non a breve termine Forniti chiarimenti in merito alla nuova disciplina applicabile ai servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, recata dall'art. 48, co. 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Per le operazioni effettuate a partire dall'1/11/20, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, a breve termine e non a breve termine, di cui, rispettivamente, all'art. 7-quater, co. 1, lettera e), e all'art. 7-sexies, co. 1, lettera e-bis), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, si considera al di fuori dell'Unione europea qualora, attraverso adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione stessa. Alle operazioni suddette (locazione, noleggio e simili, a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto), effettuate anteriamente alla data dell'1/11/20, possono continuare ad applicarsi le percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell'Unione europea, stabilite con la circolare dell'Agenzia delle entrate del 7/6/02, n. 49, integrate con la circolare 22/7/09, n. 38, e successivamente confermate con la circolare 29/9/11, n. 43.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 47 del 17/8/20</i>
Nomina del collegio sindacale - soggetto obbligato a certificare la documentazione contabile per i costi di ricerca e sviluppo Nell'ambito di una società a responsabilità limitata, l'organo di revisione, seppur nominato a ridosso della scadenza del periodo d'imposta 2019, ha l'obbligo di svolgere le attività di revisione in relazione a tale esercizio, nonché di occuparsi della certificazione della documentazione contabile relativa al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo con riferimento al periodo di imposta 2019. La certificazione della documentazione contabile ai fini della fruizione del credito citato presuppone da parte dell'organo di controllo, una attività ricognitiva che non deve necessariamente essere effettuata periodicamente nel corso dell'esercizio.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 265 del 14/8/20</i>
Note di variazione emesse dopo il fallimento Ove sia stato dichiarato il fallimento prima dell'esercizio della clausola risolutiva per inadempimento e dell'emissione delle note di variazione, il fornitore, al fine di recuperare l'IVA non riscossa, deve necessariamente insinuarsi al passivo della procedura ed attendere l'esito della stessa. Il curatore ricevette le note di accredito emesse dovrà procedere alla sola annotazione di dette note, senza inclusione nel riparto finale e nella dichiarazione IVA finale della procedura.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 261 dell'11/8/20</i>
Versamento rateizzato a seguito di controllo automatizzato - posticipo al 16/9 La rimessione in termini, disposta dal decreto Rilancio per i versamenti scaduti nel periodo compreso tra l'8/3 e il 18/5 del 2020, si applica non solo al versamento della rata scaduta il 30/4/20, che può essere eseguito entro il più ampio termine del 16/9/20,	<i>Agenzia delle entrate, risposte n. 259 e 260 dell'11/8/20 e 262 del 12/9/20</i>

Ordinary Assist

ma anche al versamento della rata precedente che può essere versata entro il termine in cui può essere eseguito il pagamento della rata successiva e, quindi, anch'essa entro il 1/9/20.	
Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici Forniti chiarimenti interpretativi sul Bonus del 110%, introdotto con il decreto Rilancio. Soggetti ammessi al beneficio – possono accedere anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell'immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori. Tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese. Il beneficio spetta anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato. Accedono al superbonus anche per le persone che svolgono attività di impresa o arti e professioni se i lavori interessano singole unità immobiliari, limitatamente agli immobili estranei all'attività esercitata; questo requisito non è richiesto se i lavori riguardano le parti comuni dei condomini. Ammessi all'agevolazione anche i costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 24 dell'8/8/20</i>
Come fruire dell'agevolazione – La Comunicazione per fruire dell'agevolazione può essere inviata all'Agenzia delle entrate a partire dal 15/10/20 ed entro il 16/3 dell'anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato con provvedimento. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall'amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici). La comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Cessionari e fornitori – I cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d'imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d'imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima dell'1/1 dell'anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d'imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.	
Contratto di trasferimento di know how - credito d'imposta per le imposte pagate all'estero In caso di "canoni", così come definiti dal Modello di Convenzione OCSE, che riguardano i pagamenti di ogni tipo percepiti, tra l'altro, per l'uso o il diritto d'uso di marchi, disegni e modelli, formule segrete o processi, o per le informazioni riguardanti l'esperienza industriale, commerciale o scientifica, la potestà impositiva è concorrente, potendo le somme essere oggetto di tassazione sia in Paese estero, come Stato della fonte, sia in Italia, come Stato di residenza del percettore. Il beneficiario effettivo dei pagamenti ha diritto all'applicazione della ritenuta convenzionale del 15% sugli importi pagati dall'altra società e può avvalersi del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Per le ritenute già subite in misura superiore a quella prevista dalla Convenzione, invece,	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 258 del 7/8/20</i>

Ordinary Assist

l'istante è tenuto a presentare istanza di rimborso alle competenti autorità fiscali estere .	
Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI Ove il contribuente abbia effettivamente un pro-rata di detraibilità pari a zero , può rientrare tra i costi rilevanti ai fini del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI l'IVA indetraibile assolta sui costi agevolabili . Ai fini del credito d'imposta per la quotazione di PMI valgono i chiarimenti già forniti dall'Amministrazione finanziaria in relazione all'agevolazione Tremonti-ter.	Agenzia delle entrate, risposta n. 257 del 7/8/20
Interventi di adeguamento antisismico – limite di spesa In caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa per il Sismabonus vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori anche se l'unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo.	Agenzia delle entrate, risposta n. 256 del 7/8/20
Cessione del credito per detrazioni L'art. 10, co. 3-ter, del D.L. n. 34 del 2019 è stato abrogato dalla Legge di Bilancio 2020; è stato chiarito, tuttavia, che il contribuente cessionario del credito d'imposta relativo alla detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia, relativo alle spese effettivamente sostenute nel 2019 e già comunicate o da comunicarsi entro il 28/2/20, può effettuare un'ulteriore cessione di tali spese ai propri fornitori di beni e servizi.	Agenzia delle entrate, risposta n. 255 del 7/8/20
Risarcimento a seguito di accordo transattivo – sopravvenienza imponibile Si tratta di un soggetto IAS che gestisce partecipazioni a cui si applica il principio di derivazione rafforzata. L'istante ha sottoscritto un contratto che lo impegna a cedere ad un determinato prezzo una partecipazione ; il promittente acquirente si impegna ad acquistarla al citato prezzo. Senonché il promissorio acquirente non dà luogo all'acquisto e ne nasce un contenzioso giudiziario. Nelle more del processo l'istante vende a terzi la predetta partecipazione ad un prezzo notevolmente inferiore a quello fissato nel compromesso. Successivamente l'istante ottiene transattivamente un importo dal promissorio acquirente una somma a titolo di definizione della controversia . Secondo l'Agenzia tale somma costituisce sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell'art. 88, co. 3, lettera a), del Tuir poiché non ha natura risarcitoria (nel qual caso si tratterebbe di plusvalenza) bensì l'accordo configura un contratto con reciproche concessioni.	Agenzia delle entrate, risposta n. 254 del 7/8/20
Buoni pasto – esenzione dal reddito di lavoro dipendente Ai fini del limite di esenzione dal reddito di lavoro dipendente (rispettivamente 5,29 euro e 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici) che sono previsti dal TUIR, non ha alcuna rilevanza il divieto di cumulo al momento dell'utilizzo oltre il limite di otto buoni pasto stabilito dal D.M. n. 122 del 7/6/17. Pertanto, il datore di lavoro deve limitarsi a verificare il rispetto dei limiti di esenzione facendo unicamente riferimento al valore nominale dei buoni erogati.	Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 12 del 6/8/20
Credito di imposta per investimenti nel mezzogiorno - nesso funzionale È possibile accedere al credito di imposta per investimenti nel mezzogiorno in presenza di un dimostrabile nesso funzionale sufficientemente stringente tra la struttura produttiva, ubicata nelle zone agevolate, e i luoghi in cui il bene produttivo acquistato viene effettivamente utilizzato. La struttura produttiva si identifica come l'insieme di tutti i beni facenti parte del medesimo processo produttivo dell'impresa che sono ubicati nel territorio dello stesso comune anche se diversamente dislocati.	Agenzia delle entrate, risposta n. 251 e 252 del 6/8/20

Ordinary Assist

Interventi di riqualificazione energetica al fornitore di energia elettrica - cessione della detrazione In caso di detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, il corrispondente credito d'imposta può essere ceduto ai fornitori della società che esegue gli interventi come il fornitore di energia elettrica. Il committente può cedere all'impresa esecutrice dell'intervento di riqualificazione energetica l'importo che gli spetta ai fini della detrazione d'imposta. L'impresa può cedere tale credito d'imposta ad un proprio fornitore che se non lo cede a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 249 del 6/8/20</i>
Certificazione delle spese ammissibili per una PMI innovativa La PMI innovativa non è inclusa tra le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, pertanto le spese sostenute per tale attività non incrementano il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo cui ha diritto di fruire. È ammessa la spesa per la relativa certificazione contabile solo limitatamente al caso di soggetti che non siano già obbligati per legge al controllo legale dei conti.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 246 del 5/8/20</i>
Asseverazione tardiva per immobili siti in zona sismica 1 Ai fini della detrazione per le unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, è demolizione e ricostruzione anche la ricostruzione dell'edificio che determina un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 244 del 5/8/20</i>
Cooperativa agricola mista che svolge più attività Se la società cooperativa, oltre alle attività richiamate nell'art. 10 D.P.R. n. 601 del 1973, svolge anche altre attività, indipendentemente dall'obbligo della tenuta della contabilità separata, sul piano fiscale deve poter distinguere i dati relativi alle due attività, quella esente ai fini della tassazione e quella non esente, per operare le corrette variazioni in dichiarazione.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 245 del 5/8/20</i>
Plusvalenze realizzate da una impresa sociale - trattamento fiscale Il D.lgs. n. 112/2017 reca la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, per cui possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'acquisizione della qualifica comporta l'assunzione di determinati obblighi, come quello di destinare i propri utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del proprio patrimonio, con possibilità di distribuzione ai soci solo nei limiti previsti dall'art. 3, co. 3, del D.lgs. n. 112/2017. Ai fini fiscali la determinazione dei redditi prodotti dall'impresa sociale avviene applicando le disposizioni tributarie previste per le diverse tipologie di enti che possono assumere tale qualifica.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 243 del 5/8/20</i>
Imputazione dei componenti positivi di reddito relativi a sentenze e lodo arbitrale Nell'ambito delle micro-imprese, per quanto concerne i componenti di reddito derivanti da provvedimenti giurisprudenziali, il corretto periodo d'imposta in cui far concorrere i componenti di reddito positivi derivanti da una sentenza favorevole corrisponde al periodo d'imposta in cui il provvedimento del giudice venga a giuridica esistenza. Il sorgere del diritto all'indennizzo previsto nella sentenza determina il momento di imputazione fiscale, fermo restando la sussistenza dell'ulteriore requisito della determinabilità.	<i>Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 9 del 4/8/20</i>
Cessione immobile non ultimato - trattamento fiscale Non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 10, co. 1, n. 8-ter, del D.P.R. n.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n.</i>

Ordinary Assist

633/1972 e, quindi, non è esente da IVA la compravendita di fabbricato non ultimato . Un fabbricato si intende ultimato al momento in cui l'immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo.	241 del 4/8/20
Case di riposo - gestione parziale e globale RSA - esenzione IVA L'art. 10, co. 1, n. 21, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che "le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanatrofi, asili, case di riposo per anziani e simili (...) comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie" sono esenti da IVA. Per applicare l'esenzione IVA alle case di riposo e gestione RSA è necessario che vi sia la gestione globale della casa di riposo . Le altre prestazioni rese distintamente dalla gestione globale della casa di riposo saranno fatturate secondo il regime proprio delle stesse .	Agenzia delle entrate, risposta n. 240 del 3/8/20
Cessione di strumenti con prezzo da determinare – fattura differita Il presupposto per l'emissione della fattura differita per le cessioni di beni con prezzo da determinare è l'impossibilità di determinare il prezzo dei beni oggetto di cessione al momento di effettuazione dell'operazione in quanto disposizioni legislative, usi commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali, lo legano ad elementi noti solo in seguito.	Agenzia delle entrate, risposta n. 239 del 3/8/20
Cessione di beni on line previa esportazione doganale e stoccaggio degli stessi in un deposito fiscale extra-UE - trattamento IVA Nella cessione di beni on line previa esportazione doganale e stoccaggio degli stessi in un deposito fiscale extra-UE, solo a seguito della vendita avverrà lo sdoganamento della merce da parte di un operatore locale. Il previo invio dei beni all'estero, costituisce una mera esportazione "franco valuta" in cui manca uno degli elementi caratterizzanti le "cessioni all'esportazione" e cioè il trasferimento del diritto di proprietà sui beni stessi.	Agenzia delle entrate, risposta n. 238 del 3/8/20
Integratori alimentari - aliquota IVA La cessione degli integratori alimentari è ritenuta soggetta a un'aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui i loro componenti siano riconducibili, in base al parere dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, ai prodotti indicati nella Tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al decreto IVA, cui consegue l'applicazione dell'aliquota IVA del 4, del 5% o del 10%.	Agenzia delle entrate, risposte n. 269 e n. 270 del 25/8/20
Pagamento con mezzo diverso dalla carta di credito – prestazione accessoria In tema di pagamento con mezzo diverso dalla carta di credito e onere monetario aggiuntivo, le spese supplementari non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi distinta e indipendente dalla prestazione di servizi principale. Il ricevimento di un pagamento e la gestione di quest'ultimo sono intrinsecamente connessi a ogni prestazione di servizi fornita a titolo oneroso.	Agenzia delle entrate, risposta n. 268 del 25/8/20
Ravvedimento della fattura errata -diritto di rivalsa del cedente e diritto a detrazione del cessionario della maggiore IVA Al contribuente che abbia ricevuto, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, una nota di variazione IVA in aumento , per correggere errori nella qualificazione della operazione originaria, non è precluso il diritto alla detrazione della maggiore IVA addebitatagli. In assenza di elementi di frode, il cessionario può esercitare il diritto alla detrazione della maggiore IVA addebitata dal cedente mediante la nota di variazione in aumento.	Agenzia delle entrate, risposta n. 267 del 20/8/20
Cessione dei crediti nell'ambito del consolidato - pagamento dei debiti e limiti alla compensazione In tema di cessione dei crediti nell'ambito del consolidato, in assenza di preclusioni espresse nulla vieta che il credito IRES ceduto dalla propria controllante al contribuente possa essere da quest'ultimo utilizzato in compensazione per il pagamento dei debiti	Agenzia delle entrate, risposta n. 264 del 14/8/20

19

Ordinary Assist

erariali iscritti a ruolo, dovuti in pendenza di giudizio a titolo provvisorio, per i quali è scaduto il termine di pagamento.	
Fringe benefit uso promiscuo autovettura aziendale La legge di Bilancio 2020 ha cambiato le modalità di calcolo del fringe benefit in base al tipo di veicolo concesso in uso, con penalizzazioni, in termini di tassazione, per i veicoli più inquinanti. Le novità della legge di Bilancio 2020 sui fringe benefit delle auto aziendali si applicano per le vetture immatricolate e assegnate ai dipendenti dal 1/7/20.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 46 del 14/8/20</i>
Modalità di pagamento dei compensi professionali disposti dalla Pubblica Amministrazione La legge n. 244/2007 (Legge finanziaria del 2008) ha previsto che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, ha previsto che, a decorrere dal 31/3/15 le amministrazioni pubbliche non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico. Tutto quanto ciò si applica anche con riferimento alle fatture emesse nei confronti dell'Amministrazione di Giustizia dai consulenti tecnici di ufficio per certificare i compensi determinati con i decreti di liquidazione.	<i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 13 del 12/8/20</i>
Cambio valute del mese di luglio 2020 Accertate per il mese di luglio 2020, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 285280 dell'11/8/20</i>
Comunicazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici Approvato il modello denominato "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica", con il quale i soggetti beneficiari delle citate detrazioni comunicano all'Agenzia delle entrate le opzioni previste dall'art. 121, co. 1, del Decreto Rilancio. La suddetta Comunicazione deve essere inviata all'Agenzia delle entrate esclusivamente con modalità telematiche, entro il 16/3 dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata, dal beneficiario della detrazione (per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) ovvero dall'amministratore del condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici), anche avvalendosi degli intermediari. Nel caso in cui le opzioni riguardino gli interventi per i quali è prevista la detrazione del 110%, il provvedimento definisce gli ulteriori requisiti richiesti dalle richiamate disposizioni, ai fini dell'esercizio e della comunicazione delle opzioni stesse. Infine, il provvedimento definisce le modalità con le quali i soggetti che acquisiscono i crediti corrispondenti alle detrazioni possono utilizzare il relativo importo in compensazione tramite modello F24, oppure cederlo a soggetti terzi.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 283847 dell'8/8/20</i>

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ		
Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2020 - indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi 2019 Con una news pubblicata il 18/8/20 sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono state rese note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2019. Con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, è stato precisato che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (ai sensi dell'art. 66, co. 5, primo periodo, del Tuir) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2020 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.		<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 26/8/20</i>
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO		
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici - art. 22 decreto-legge 26/10/19, n. 124	• "6916" denominato "Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici – art. 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 48 del 31/08/20</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

Archivi, elenchi e altre utilità

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- elenco soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio dopo i termini per l'iscrizione al 5 per mille per l'anno finanziario 2020;
- elenco delle associazioni sportive dilettantistiche;
- elenco degli enti del volontariato.

*Agenzia delle
entrate, sul sito
internet
Dal 1/8 al 31/8*

Ordinary Assist

DOTTRINA	
Sostegno alla liquidità e alle attività produttive – le disposizioni emergenziali: Fondazione nazionale commercialisti Pubblicata una versione aggiornata del documento già pubblicato in cui i commercialisti illustrano le misure in favore di famiglie, lavoratori e imprese e di sostegno della liquidità del tessuto economico produttivo adottate dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute nei seguenti decreti, di cui ora il documento recepisce anche le modifiche apportate in sede di conversione: • Decreto "Cura Italia" n. 18/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020); • Decreto "Liquidità" n. 23/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 40/2020); • Decreto "Rilancio" n. 34/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020).	<u>FNC, documento del 3/8/20</u>
Contributo a fondo perduto per i comuni in stato di emergenza: Fondazione nazionale commercialisti Pubblicato un documento in cui i commercialisti esaminano la disciplina dell'art. 25, co. 4, del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto "Rilancio") in materia di contributi a fondo perduto a favore dei contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi), disposizione che prevede condizioni più favorevoli per l'erogazione dei contributi in favore dei soggetti citati, in considerazione della pregressa situazione di difficoltà economica in cui gli stessi versavano a causa delle calamità intervenute nei territori in cui esercitavano la loro attività economica.	<u>FNC, documento del 5/8/20</u>
Società enti e giustizia – le disposizioni emergenziali: Fondazione nazionale commercialisti Pubblicato un documento in cui i commercialisti esaminano le misure urgenti in materia di società ed enti nonché di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile adottate dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute nei seguenti decreti-legge: • Decreto "Cura Italia" n. 18/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 27); • Decreto "Liquidità" n. 23/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 40); • Decreto "Giustizia" n. 28/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 70); • Decreto "Rilancio" n. 34/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 77); • Decreto "Semplificazioni" n. 76/2020.	<u>FNC, documento del 7/8/20</u>
Ricezione di fatture elettroniche errate nell'ambito delle operazioni tra soggetti IVA: Associazione commercialisti Pubblicata da arte dei commercialisti dell'AIDC la seguente massima in tema di ricezione di fatture elettroniche errate nell'ambito delle operazioni tra soggetti IVA. “Il principio di correttezza e buona fede induce il cessionario/committente che riceve una fattura errata o irregolare, a segnalarlo all'emittente affinché quest'ultimo possa emettere una nota di credito per eliminare o correggere la fattura. Ove le parti non trovino una soluzione condivisa, si possono ipotizzare tre situazioni. 1. Quando la fattura si riferisce a operazioni inesistenti (soggettivamente o oggettivamente) o, più in generale, non corrisponde a un rapporto contrattuale sottostante, il cessionario/committente non deve registrare la fattura ricevuta. 2. Nel caso in cui la fattura esponga l'addebito di un'imposta inferiore a quella dovuta, il cessionario /committente è tenuto a regolarizzare la fattura entro 30 giorni dalla sua	<u>AIDC Norma di comportamento n.209</u>

Ordinary Assist

registrazione in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, co. 8, lettera b), D.lgs. 471/1997. 3. Quando le irregolarità non determinano l'insufficiente determinazione dell'imposta, il cessionario /committente deve contabilizzare la fattura ed è legittimato alla detrazione dell'imposta, nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta".	
La legislazione di emergenza Covid-19 – guida per le imprese: Assonime Pubblicata una guida pratica per le imprese alla legislazione di emergenza Covid-19 con lo scopo di fornire alle imprese alcune indicazioni utili per programmare e gestire la reazione alla crisi, ricostruendo tra i tasselli della decretazione di urgenza e le norme ordinarie, le opzioni a disposizione delle imprese per affrontare questa straordinaria situazione di difficoltà. Le opzioni indicate nel documento tengono conto della legislazione d'emergenza e dei primi contributi dottrinali e giurisprudenziali, nonché delle ordinarie indicazioni di dottrina e delle prassi che riportano indicazioni utili a fronteggiare eventi critici nell'esercizio dell'attività.	<u>Assonime, guida pratica per le imprese alla legislazione di emergenza Covid-19</u>
Flussi transfrontalieri di interessi e royalties: nozioni di beneficiario effettivo e di abuso del diritto: Assonime Pubblicato un documento in cui gli esperti dell'Assonime hanno analizzato le nozioni di beneficiario effettivo e di abuso del diritto alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia UE, cause riunite C-115/16, C-118/16; C-119/16 e C-299/16 del 26 febbraio 2019 (c.d. "sentenze danesi"), con riguardo alle erogazioni di interessi e royalties e, in particolare, con riferimento alla direttiva c.d. interessi e royalties (direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003).	<u>Assonime, Note e Studi 13/2020</u>